

**Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011**

L'adempimento della verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31/12 è stato introdotto a partire dal rendiconto dell'esercizio 2012, relativamente alle sole società e con finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, dall'articolo 6, comma 4, del d.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 che si riporta qui di seguito:

Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La suddetta previsione è stata poi ripresa dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011, attualmente in vigore, laddove viene previsto che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

La verifica va effettuata nei confronti degli enti strumentali, società controllate e società partecipate (in sostanza i componenti del GAP) anche qualora gli stessi dovessero trovarsi in stato di liquidazione (Deliberazione 2/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che richiama la Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 394/2013/PAR).

La verifica ha la finalità di assicurare, attraverso l'asseverazione di due distinti organi di revisione, la correttezza dei rapporti economico finanziari tra ente e organismo partecipato, si tratta di uno specifico e più pregnante obbligo di asseverazione posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati per evitare incongruenze e, garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori, come indicato anche dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 229/2021.

Per garantire il corretto svolgimento dell'attività di revisione dell'ente *dominus* dovranno essere anche indicati i principi contabili adottati per le rilevazioni effettuate.

Comune di Pieve a Nievole

Verbale del 16.04.2022 - Organo di revisione

Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011

Vista la documentazione ricevuta dagli organismi partecipati e dall'amministrazione comunale di Pieve a Nievole si **ATTESTA** che:

- i seguenti debiti e crediti al 31/12/2021 indicati nella stessa trovano i seguenti riferimenti nella contabilità del Comune e corrispondono a quanto sarà rilevato nel Rendiconto per l'anno 2021 del Comune di Pieve a Nievole.

ENTE STRUMENTALE- SOCIETA' PARTECIPATE/CONTROLLATE	CREDITI (residui attivi) COMUNE VS. ORGANISMO DA RENDICONTO COMUNE	DEBITI (residui passivi) COMUNE VS. ORGANISMO DA RENDICONTO COMUNE	CREDITO dell'ORGANISMO vs COMUNE asseverato dall'organo di controllo dell'organismo	DEBITO dell'ORGANISMO vs COMUNE asseverato dall'organo di controllo dell'organismo	NOTE
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	4.286,41	449.604,22	449.604,22	4.276,52	
SPES SCRL	82.386,40	146.664	0,00	34.919,40	I residui attivi del Comune per euro 34.916,40 si riferiscono ai canoni concessori e riconciliano con il debito asseverato dall'organo incaricato della revisione legale presso SPES Scrl. Gli ulteriori residui attivi pari ad euro 47.470,00 si

					<p>riferiscono a trasferimenti regionali ricevuti dalla SPES Srl che hanno incrementato il patrimonio del Comune, rilevata quale operazione non monetaria.</p> <p>I residui passivi del Comune si riferiscono alla ricapitalizzazione della SPES Srl a seguito delibera dell'Assemblea soci contestuale all'approvazione del Piano di risanamento</p>
TOSCANA ENERGIA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Comunicazione ricevuta dalla Società a mezzo pec priva di asseverazione e sottoscrizione della società di revisione</p>

Nota Toscana Energia S.p.A. "La nostra società ha scelto di adempiere all'obbligo normativo, inserendo in modo analitico i rapporti in essere al 31.12 con gli enti locali, in una apposita sezione della nota integrativa. Il nostro bilancio è soggetto a certificazione dalla società di revisione Deloitte e quindi il dato è soggetto come tutto il bilancio a revisione e certificazione"

Come indicato nella Deliberazione 2/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, "nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c."

La Deliberazione 2/2016 della Sezione Autonomie della Corte stabilisce inoltre che "l'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate sia sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio. L'obbligo va assolto senza previsione di compensi aggiuntivi."

Sempre la medesima Deliberazione precisa che "in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che

assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)", pertanto la presente viene trasmessa al Sindaco e alla Giunta del Comune di Pieve a Nievole.

16.04.2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Monica Bonacchi

Per asseverazione

L'organo di revisione

Il Revisore unico

dott.ssa Manuela Sodini